


AMMINISTRATORI E SINDACI: I MOLTEPLICI PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE


Brescia, 28 settembre 2024

Avv. Andrea Puccio
Founding Partner
Puccio Penalisti Associati



**IL NUOVO CODICE
DELLA CRISI DI
IMPRESA:
NUOVE FRONTIERE PER
LA RESPONSABILITA'
DI AMMINISTRATORI E
SINDACI?**

AMMINISTRATORI E SINDACI: IL NUOVO ASSETTO DI DOVERI E POTERI



La disciplina previgente

AMMINISTRATORI

- ART. 2381 C.C.
- ART. 2392 C.C.

SINDACI

- ART. 2403 C.C.
- ART. 2403 BIS C.C.
- ART. 2406 C.C.
- ART. 2407 C.C.
- ART. 2408 C.C.
- ART. 2409 C.C.

Le previsioni innovative del CCII



AMMINISTRATORI

- ART 3
- ART. 21
- ART. 375 COMMA 2 →
*ha introdotto l'art. 2086
c.c. in tema di
adeguati assetti*

SINDACI

- ART. 25 OCTIES
- ART. 25 NOVIES

GLI AMMINISTRATORI... OGGI


L'integrazione di tali obblighi alla luce del CCII

A seguito della riforma dell'**art. 2086 c.c.**, in combinato disposto con l'**art. 3 CCII**, oggi è previsto che l'adeguatezza dell'assetto organizzativo debba essere valutata in ragione di:

- **natura**
 - **dimensione**
 - **complessità**
- dell'impresa

con la finalità di:

- **rilevazione tempestiva della crisi**
- **intervento per il superamento della stessa**



Art. 21 CCII

Anche in costanza di crisi l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa

gestendo l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività

I SINDACI... OGGI


- **art. 2086 c. 2 c.c. in combinato disposto con l'art. 3 CCII: dovere di vigilare sulla corretta esecuzione dell'obbligo organizzativo, ovverosia sull'istituzione, sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento degli assetti gestori, anche al fine di rilevare tempestivamente la crisi, nonché la perdita di continuità aziendale**
- **art. 25-octies CCII: obbligo di segnalare per iscritto, senza indugio, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per accedere alla composizione negoziata della crisi**
- **nuovi flussi informativi ex art. 25-novies CCII: obblighi di segnalazione introdotti in capo ai creditori pubblici qualificati (es. Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL), non solo a favore degli amministratori, ma **anche dei sindaci****



IN SINTESI: COSA CAMBIA CON IL NUOVO CCII?

Cass. pen., Sez. V, 33810/2023


In tema di bancarotta fraudolenta, sussiste **piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 L. Fall. e l'art. 322 D. Lgs. 14/2019**, stante l'identità della formulazione delle due norme incriminatrici, al netto di non rilevanti, in sede penale, aggiornamenti lessicali, sicché la disciplina antecedente, da applicarsi ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 390, comma 3, codice della crisi, in ordine a tutti i casi in cui vi sia stata dichiarazione di fallimento, non determina alcun trattamento deteriore



Alla luce del nuovo assetto di doveri e poteri, è possibile ipotizzare un ampliamento della responsabilità penale di amministratori e sindaci?

Un'estensione del perimetro di responsabilità può rintracciarsi, per i **sindaci**, nelle forme della responsabilità omissiva, ove non adempiano all'assetto di obblighi previsto anche e soprattutto dal nuovo impianto normativo

POSIZIONE di GARANZIA di AMMINISTRATORI e SINDACI



«Non impedire»
l'evento



«Cagionare»
l'evento

Amministratori → c.c. e CCII

Sindaci → c.c. e CCII

- È richiesto ai vertici aziendali, sia gestori che di controllo, un **atteggiamento proattivo nei confronti del rischio di crisi aziendale**, che va previsto e fronteggiato
- Il **comportamento negligente e inottemperante** degli amministratori (e dei sindaci) ai nuovi obblighi può concorrere a cagionare o non impedire il **dissesto**
- → profili di **responsabilità penale**

LA RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI AMMINISTRATORI

L'omessa attivazione

Cass. pen., Sez. V, n. 7384/2023

La giurisprudenza più recente, ad esempio, in tema di **bancarotta fraudolenta patrimoniale**, ritiene configurabile la responsabilità dell'**amministratore privo di delega, in concorso**, per **omesso impedimento dell'evento**, SOLO qualora vengano dimostrati:

1. il **nesso causale** tra l'omesso intervento e la commissione del reato da parte dei consiglieri esecutivi
2. **l'effettiva conoscenza dei fatti pregiudizievoli** per la società o, quantomeno, i **«segnali d'allarme»**
3. la **volontà**, nella forma del dolo indiretto, **di non attivarsi per scongiurare detto evento**



La **mancata adozione** degli **adeguati assetti** ex art. 2086 c.c. o l'adozione di assetti (palesamente) **inadeguati** possono costituire un **«segnale d'allarme»?**

LA RESPONSABILITÀ PENALE DEI SINDACI

L'omesso controllo

Cass. pen., Sez. V, n. 33782/2023

Nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sussiste la responsabilità dei sindaci:

- SOLO quando emergano **puntuali elementi sintomatici**, in forza dei quali l'omissione del potere di controllo esorbita dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di **dolosa partecipazione**, sia pure nella forma del dolo eventuale
- per **consapevole volontà di agire**, o meglio, di **non agire**




Nel caso di specie, i sindaci sono stati assolti dalla Cassazione, ritenendo non condivisibile l'argomentazione della Corte di Appello che aveva ritenuto sussistente la piena corrispondenza tra «il piano di responsabilità dei ricorrenti ex art. 40 cpv. c.p.» e la «loro posizione di garanzia, valutando astrattamente gli indubbi doveri e poteri di controllo loro attribuiti per legge e, a posteriori, le irregolarità riscontrate, senza verificare la concreta possibilità di avvedersi delle anomalie da parte dei sindaci»




**CRISI DI IMPRESA
E RIFORMA DEI
REATI TRIBUTARI
EX D.LGS.
87/2024:
LUCI E OMBRE**

Il Legislatore, con il recente **D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87**, ha ridisegnato la disciplina del **sistema sanzionatorio tributario**, prevedendo, tra l'altro, un **ripensamento della risposta sanzionatoria penale a fronte di scenari di crisi aziendale**



LA CRISI NON TRANSITORIA DI LIQUIDITÀ QUALE CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ

D. Lgs. 87/2024 → **nuova causa di non punibilità** per i reati di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis) e omesso versamento IVA (art. 10-ter) laddove il fatto dipenda da «**cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute, o all'incasso dell'IVA**»



leri

Interpretazione giurisprudenziale restrittiva tendeva a riconoscere la valenza esimente della crisi di liquidità solo a fronte di condizioni del tutto eccezionali ed, in pratica, virtuali

- irrilevanza, ad esempio, del mancato incasso delle fatture cui l'IVA non versata si riferiva, anche ove il debitore inadempiente fosse lo Stato od altro ente pubblico;
- onere in capo all'imputato di dimostrare di avere vanamente esplorato ogni tentativo di risanamento della situazione finanziaria dell'impresa, anche ricorrendo ad un indebitamento personale

LA CRISI NON TRANSITORIA DI LIQUIDITÀ QUALE CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ

Oggi


Il Giudice deve tenere conto:

- Della «*crisi non transitoria di liquidità dell'autore*» dovuta, alternativamente, a:

1. **inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi;**
2. **mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte delle amministrazioni pubbliche;**

- Della **inesperibilità di azioni idonee al superamento della crisi**

Recentissima sentenza della **Corte di Cassazione** (Cass. pen., Sez. III, n. 30532/2024) → **applicazione della nuova causa di esclusione di punibilità** di cui all'art. 13, comma 3-bis (accogliendo il ricorso del contribuente – quale legale rappresentante di una società monomandataria dell'ILVA di Taranto – che deduceva l'esperimento di molteplici azioni giudiziarie nei confronti del proprio creditore insolvente)



ALCUNI ASPETTI PROBLEMATICI

Il **concordato preventivo**, in caso di debiti tributari, vale come scriminante (art. 51 c.p.) solo se l'omologa è anteriore alla data di scadenza del debito tributario

La **sentenza irrevocabile di assoluzione** nell'ambito del processo penale ha rilievo, con efficacia di giudicato nel giudizio tributario, solo ove emessa in esito al dibattimento

Triplo binario:

- 1) Processo tributario
- 2) Processo penale
- 3) Responsabilità 231

Prevalenza del **sequestro preventivo finalizzato alla confisca** sulla liquidazione giudiziale: quali conseguenze?
(S.U. + CCII)



IL «FATTORE A.G.»

REATI TRIBUTARI: SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA E DOPPIO BINARIO

> **Sequestro milionario connesso all'accusa di dichiarazione infedele**

> **Dopo 8 anni, assoluzione per insussistenza del fatto in esito al dibattimento**

> **Dichiarazione fraudolenta**

> **Procura e AdE in disaccordo:
f.o.i. vs f.o.s.i.**

> **Sequestro preventivo come se fossero f.o.i.**



ONORO IL DEBITO TRIBUTARIO A DISCAPITO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE?



Dissequestro
funzionale al
pagamento del
debito tributario



Obbligata
interruzione del
pagamento
rateale per
insorgenza dello
stato di crisi:
INESIGIBILITA'



Onorare il piano di
pagamento per
evitare il rinnovo
del sequestro,
rischiando però la
liquidazione
giudiziale?

REATI IN MATERIA AMBIENTALE:

Sequestro preventivo e rischio liquidazione giudiziale

Art. 452-quaterdecies c.p. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), in relazione ad **asserite attività** organizzate per il **trasporto e la gestione abusiva di rifiuti**

Art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), in relazione a **presunte emissioni prodotte dall'impianto**



A.G., già in fase di indagini preliminari e, quindi, ancor prima della formalizzazione di un capo di imputazione, ha sottoposto l'**intero complesso aziendale** a:

- sequestro preventivo finalizzato alla confisca
- sequestro impeditivo

Gestione della Società affidata a un **amministratore giudiziario** che, in assenza di competenze specifiche in ordine all'operatività aziendale e alla funzionalità dei relativi impianti, non ha potuto far fronte alla forte **crisi** cui è andata incontro la Società, in ragione della totale paralisi della propria attività, determinata anche dalla revoca delle autorizzazioni ambientali, che l'ha fatta approdare, **prima ancora dell'accertamento di qualsivoglia responsabilità penale**, a una **procedura di liquidazione giudiziale**

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: Sequestro probatorio e procedure concorsuali a rischio



Sequestro probatorio di macchinari e porzioni di impianti di una Società produttiva, disposto a fronte dell'infortunio mortale occorso a un lavoratore



Paralisi dell'attività di impresa in pendenza dell'istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo

... La richiesta di archiviazione della Procura

IL PM,

ESAMINATI gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe e iscritto nei confronti di ignote persone sottoposte alle indagini preliminari per il delitto di cui all'art. 589 c.p.,

OSSERVA

che la notizia di reato appare infondata. Infatti, è stato accertato che l'infortunio patito dalla PO non può ascrivarsi a una vera e propria genesi professionale. È ben vero che il sinistro si è verificato in occasione della prestazione lavorativa, tuttavia esso non è eziologicamente riconducibile ad alcuna violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro da parte del datore. Nella specie, a seguito delle indagini condotte sull'attrezzatura di lavoro e sugli aspetti organizzativi e formativi connessi all'attività svolta dall'infortunato al momento dell'infausto evento, non sono emerse carenze in ordine alle adottate misure di sicurezza e di prevenzione, mentre rilevanti, invece, sono stati gli indizi a sostegno di un comportamento imprudente, se non autolesivo, del lavoratore affetto, peraltro, da un'importante deflessione del tono dell'umore, correlata con altre manifestazioni psichiatriche volontariamente non sottoposte ad un adeguato percorso terapeutico. Per tali ragioni,

LETTI gli artt. 408 e ss. c.p.p.,

CHIEDE

che il GIP voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

LE MISURE DI PREVENZIONE

Legge 199/2016

La disciplina *ad hoc*
in materia di
caporalato

Codice Antimafia

- Iper anticipazione della tutela
- Pericolo di infiltrazione mafiosa
- Reati spia
- Non bonificabilità dell'azienda



IL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA PAVENTATO A «SCOPPIO RITARDATO»

Società coinvolta, unitamente ai propri amministratori, in procedimento penale per i reati di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.), associazione per delinquere (art. 416 c.p.), tutti aggravati, ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p., è stata interessata da un'**informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura competente** ai sensi dell'art. 92 co. 2 bis del D. lgs. 159/2011 (c.d. "Codice Antimafia") che ha determinato

- > **revoca di tutte le autorizzazioni**
- > **divieto di prosecuzione dell'attività di impresa**

Il provvedimento in questione è stato emesso in virtù della **ritenuta sussistenza di gravi rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata**, tendente a condizionare **le scelte e gli indirizzi della Società medesima e della presunta «non bonificabilità dell'impresa»**




- **Rischio di infiltrazione esclusivamente desunto dalla pendenza del procedimento penale a carico degli amministratori e della Società medesima**
- **La Prefettura interviene a 10 anni di distanza dall'inizio delle indagini preliminari, senza che la Procura procedente avesse mai richiesto l'applicazione di alcuna misura cautelare personale o reale**



Solo a fronte di reiterate richieste, di una **riorganizzazione** dell'organo gestorio (sistema dualistico), dell'**allontanamento** di tutti i soggetti indagati e dell'**implementazione** di un MOD. 231, la Prefettura ha accolto l'istanza in autotutela, revocando il provvedimento interdittivo e applicando misure di controllo per la durata di 1 anno

LE MISURE DI PREVENZIONE

UBI LEX... NON DIXIT



Procura della Repubblica di Milano: complessa **attività d'indagine nel settore della vigilanza privata**, avente ad oggetto lo stato di sfruttamento del personale impiegato presso clienti terzi.

Per la rimozione delle asserite condizioni di sfruttamento e per il raggiungimento di uno standard minimo salariale più elevato, la Procura ha adottato, nei confronti di molteplici aziende, vestendo il ruolo di legislatore e sindacati, dei provvedimenti di **amministrazione giudiziaria**, ai sensi dell'art. 34, D. lgs. 159/2011.


La Società, nonostante stesse rispettando pienamente quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale applicabile, al solo fine di evitare il procedimento penale e l'amministrazione giudiziaria, si è vista costretta ad ottemperare alle richieste della Procura, così affrontando un concreto rischio di crisi di liquidità.




TIRANDO LE SOMME...

Fattori endogeni
talvolta prevedibili

Fattori esogeni
Imprevedibili
ingovernabili



Crisi di impresa e
rischio liquidazione
giudiziale



Qual è il comportamento
esigibile da parte di
amministratori e sindaci?



La continuità aziendale prima di
tutto.... o in coda a tutto?

GRAZIE A TUTTI!

Avv. Andrea Puccio

puccio@pucciopenalisti.it



20122 MILANO, VIA DURINI, 27 - TEL. +39 02.89952632 - FAX +39 02.45503730
25122 BRESCIA, C.SO MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 64 - TEL. +39 030.280083 - FAX +39 030.2400144

www.pucciopenalisti.it